



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA ORDINANZA N. 10 DEL 23-04-2015**

Negrar, li 23-04-2015

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 23-04-2015

Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

PREMESSO che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 recante Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008), la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

RILEVATO che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e

pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

VISTO il Decreto n. 9 del 23/09/2008 del Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, recante: Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff) nel territorio della regione del Veneto;

ATTESO che spetta ai proprietari dei fondi dove insistono le culture affette da processionaria del pino intervenire con azioni di prevenzione e repressione dell'infestazione, con le modalità riportate dalla Regione Veneto nel succitato Decreto n° 9;

RITENUTO pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D.lgs 267/2000

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggior attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate; nel caso l'area di intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, è più indicata la lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

E' fatto **ASSOLUTO DIVIETO** di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale.

Le spese per gli interventi suddetti sono totalmente a carico dei proprietari interessati.

DISPONE

- Di demandare agli Organi addetti al controllo di cui all'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche, la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza e la verbalizzazione delle eventuali violazioni;
- che la presente ordinanza:
 - sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 1. Settore Gestione del Territorio del Comune;
 2. Comando di Polizia Locale di Negrar;
 3. Comando Carabinieri Negrar Via Francia 4;
- Di segnalare sul sito del comune la presente ordinanza dandone comunicazione anche a mezzo stampa e con cartelli luminosi;
- di trasmettere la presente per conoscenza :

all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, per eventuali procedimenti correlati e alla verifica del rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

A V V E R T E

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il geom. Renzo Gelmini dell'Ufficio Ecologia Comune di Negrar (Tel. 045 6011781 – e-mail ecologia@comunenegrar.it)



**Il Sindaco
Roberto Grison**

Roberto Grison